

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1287/4179 sott. 5

Roma, 04 maggio 2007

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita prodotti esplodenti. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine e relativa all'oggetto, si fa tenere copia del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, con il quale si concorda.

**Parere dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE**

PROT. 557/PAS 13220.XVIII.REG.P.S  
RIF.P6888/4179 SOTT.5 DEL 21.08.2006

Roma, 20 novembre 2006

OGGETTO: Dipartimento VV.F. – Direzione Generale Lombardia – Richiesta di parere in merito alla tolleranza applicabile all'altezza minima prevista dall'art. 2 del D.M. 23 settembre 1999, relativo agli esercizi di minuta vendita prodotti esplodenti.

La Direzione Regionale dei Vigili dei Fuoco per la Lombardia ha posto un quesito, tramite il proprio Dipartimento, con riferimento al campo di applicazione del D.M. 23.9.1999 ad oggetto: "MODIFICAZIONI DEGLI ALLEGATI A E B AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940 N. 635" circa la possibilità di applicare, per analogia, la tolleranza dimensionale del 5% prevista dal punto 5 dell'Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 all'altezza minima stabilita dall'art. 2 del D.M. 23 settembre 1999, per i locali in cui sono depositati prodotti esplodenti.

L'Ufficio, sentita la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili – nella seduta del 10 ottobre 2006, ritiene che il riferimento dei disposti di cui all'art. 5 dell'Allegato A al D.M. 20 novembre 1983<sup>1</sup>, debba riferirsi alle specifiche norme di prevenzione incendi e non possa applicarsi ai disposti di cui al D.M. 23 settembre 1999.

La prescrizione di cui al dettato del punto 2 dell'art. 2 – parte II – del D.M. 23 settembre 1999, riguarda nella sua specificità la tutela della pubblica incolumità, ravvisandosi, peraltro, nello spirito della norma un intendimento volto a mitigare un effetto dovuto a pericoli collegabili alla specifica destinazione d'uso dei locali.

Lo stesso art. 2 – parte II del citato D.M., prevede la possibilità di deroghe, limitandole ai divieti previsti al punto 1 dello stesso articolo, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Tale disposto evidenzia la volontà del legislatore di limitare tale istituto della delega a specifici aspetti, escludendo da tale istituto le altre condizioni di esercizi, riferite alle strutture dei locali.

Tanto si rappresenta, tenuto conto che la problematica ha rilevanza generale.

---

<sup>1</sup> Leggasi "30 novembre 1983". N.d.R.